



**Credito d'imposta per le imprese che acquistano immobili, terreni e beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in regioni ad economia svantaggiata ricomprese nella ZES Unica
(Art. 16 del Decreto Legge 19/9/2023 n. 124)**

A decorrere **dall'1/1/2024 e fino al 15/11/2024**, le imprese che acquisteranno immobili, terreni e beni strumentali destinati a strutture produttive, già esistenti o da impiantare, ubicate in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna o nelle zone assistite dell'Abruzzo potranno beneficiare di un contributo sotto forma di credito di imposta.

Le suddette regioni, sempre a partire dal prossimo anno, saranno incluse nella cosiddetta “ZES unica” ovvero nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno. Al fine di incentivare le imprese che operano in tale area territoriale, il “Decreto Sud” in epigrafe ha introdotto, oltre all’agevolazione in commento, anche talune semplificazioni di natura amministrativa tra cui la creazione, a tale scopo, di un portale denominato “Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES” che fornirà numerosi servizi utili alle aziende.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali riguardanti il contributo agli investimenti.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione in commento incentiva:

- 1) l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuovi;
- 2) l’acquisizione di terreni;
- 3) l’acquisto, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Al riguardo la norma precisa che il “*valore dei terreni e degli immobili*” non potrà superare il 50% dell’importo complessivo dell’investimento agevolato.

I beni agevolabili dovranno inoltre rientrare in uno specifico progetto destinato:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;



- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
- all'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione.

Non sono agevolabili gli investimenti di mera sostituzione.

Le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che intendono effettuare investimenti agevolabili, potranno beneficiare dell'incentivo in commento nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali ed ittico.

Misura del credito di imposta

L'ammontare del credito di imposta spetta per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate:

- 1) in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia nella misura massima del:
 - 60% per le piccole imprese;
 - 50% per le medie imprese;
 - 40% per le grandi imprese,calcolata sul costo sostenuto per l'acquisto dei beni agevolabili;
- 2) in Molise, Basilicata e Sardegna nella misura massima del:
 - 50% per le piccole imprese;
 - 40% per le medie imprese;
 - 30% per le grandi imprese,calcolata sul costo sostenuto per l'acquisto dei beni agevolabili;
- 3) nelle zone assistite ubicate in Abruzzo nella misura massima del:
 - 35% per le piccole imprese;
 - 25% per le medie imprese;



- 15% per le grandi imprese,
calcolata sul costo sostenuto per l'acquisto dei beni agevolabili.

Per completezza si riporta che, nei casi sopra illustrati, l'incremento dei coefficienti del credito di imposta a beneficio delle piccole e medie imprese trova applicazione qualora l'importo complessivo dei costi ammissibili non superi la somma di 50 milioni di euro.

Ammontari minimi e massimi del costo dei progetti di investimento agevolabili

L'ammontare complessivo delle spese agevolabili ricomprese in ciascun progetto di investimento non potrà essere inferiore a **200.000 euro** e non dovrà superare l'importo di 100 milioni di euro.

Beni acquistati mediante contratti di leasing

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto di eventuali spese di manutenzione.

Imprese escluse dall'agevolazione

L'agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà ed a quelle che operano nei settori:

- dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (in sede di conversione in legge del decreto in epigrafe, dovrebbero essere ammesse all'incentivo le imprese operanti nei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga;
- creditizio, finanziario ed assicurativo.

Modalità per avvalersi dell'agevolazione in commento

Le modalità con cui le imprese potranno accedere all'incentivo in commento saranno definite con successivo decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare entro il 30/12/23 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tale decreto determinerà, altresì, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del suddetto credito di imposta.



Cumulabilità del credito di imposta

Il credito di imposta è cumulabile con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Caratteristiche del credito di imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- è imponibile ai fini Ires ed Irap;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito ed in quella relativa agli esercizi successivi fino all'anno in cui cesserà l'utilizzo;
- non è soggetto al limite annuo di € 250.000 valido ai fini delle compensazioni nel modello F24;

Rideterminazione e restituzione del credito di imposta

L'agevolazione in commento è rideterminata qualora:

- a) i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il 2° periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- b) entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
- c) nel caso di beni acquistati in locazione finanziaria, l'impresa beneficiaria non eserciti il riscatto.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo quanto sopra esposto dovrà essere restituito entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate le ipotesi sopra indicate.



Revoca del credito di imposta

Le imprese beneficiarie sono tenute, pena la revoca degli incentivi concessi, a mantenere la propria attività nelle aree d'impianto ubicate in una delle zone assistite presenti nella ZES Unica in cui è stato realizzato l'investimento agevolato per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Bari, 10/11/2023

—